

## **Convenzione**

### **TRA REGIONE PIEMONTE E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE.**

#### **ART. 1 – Oggetto**

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra Regione Piemonte e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (d'ora in avanti COA) relativi all'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione dedicati ai propri iscritti ed aperti anche agli iscritti degli altri Ordini piemontesi, anche al fine della iscrizione agli Elenchi di cui alla LR 4/2016, art. 22 e L.R. 5/2016, art. 16 in materia di tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti e di tutela delle vittime di discriminazione.
2. Per "violenza" si fa riferimento alle definizioni contenute nella L.R. 4/2016. Per "discriminazione" si fa riferimento alle definizioni contenute nella L.R. 5/2016.

#### **ART. 2 – Istituzione del Comitato di indirizzo**

1. Le Parti istituiscono un Comitato di indirizzo che avrà i seguenti compiti:
  - a. condividere e approvare il Programma esecutivo dei Corsi predisposto dal COA di Torino;
  - b. condividere e approvare i criteri di partecipazione ai corsi, i crediti acquisibili ed i costi relativi all'organizzazione degli stessi;
  - c. supervisionare l'andamento dei corsi, comprese le attività di valutazione;
  - d. approvare la proposta di modifica e/o proroga della presente Convenzione.
2. Il Comitato di indirizzo sarà così composto:
  - a. fino a 3 rappresentanti della Regione Piemonte, indicati dal Dirigente regionale Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale, scelti tra il personale regionale con specifica competenza;
  - b. fino a 3 rappresentanti indicati dal COA, tra i quali almeno uno/a rappresentante del Comitato Pari Opportunità;
3. Le funzioni di segreteria del Comitato di indirizzo sono svolte da funzionari della Regione Piemonte.

#### **ART. 3 – Tipologia dei Corsi**

1. I Corsi previsti dalla presente Convenzione possono essere di due tipi:
  - a) Corsi di formazione base: dedicati alle avvocate e agli avvocati non iscritti agli Elenchi o decaduti dall'iscrizione. Devono essere della durata di almeno 21 ore con riferimento all'antiviolenza e 24 ore con riferimento all'antidiscriminazione,

prevedere una prova finale e riconoscere il credito formativo corrispondente ai criteri del Consiglio Nazionale Forense (da adesso CNF). Possono essere organizzati in modalità online, in presenza o in modalità mista;

- b) Corsi di aggiornamento: dedicati alle avvocate e agli avvocati iscritti agli Elenchi da almeno un anno e si svolgono ogni anno. Devono essere della durata minima di 4 ore, e riconoscere il credito formativo indicato dal CNF. Possono essere organizzati in modalità online, in presenza o in modalità mista.

2. I Corsi dovranno essere aperti e pubblicizzati presso tutti e tutte gli avvocati e le avvocate iscritti agli Ordini piemontesi.

3. I Corsi per essere validi ai fini dell'iscrizione e del rinnovo della stessa agli Elenchi di cui all'art. 22 della L.R. n. 4/16 e art. 16 della L.R. n. 5/16 devono:

- a) produrre almeno 3 crediti per l'aggiornamento e 18 per la formazione di base secondo i criteri stabiliti dal CNF;
- b) ottenere il patrocinio della Regione Piemonte.

#### **ART. 4 – Requisiti e modalità per partecipare ai Corsi**

1. Ai Corsi di formazione possono partecipare tutte le avvocate e gli avvocati iscritti da almeno due anni negli albi degli Ordini piemontesi, che siano in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 15 del Codice deontologico degli avvocati e che non abbiano avuto sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento negli ultimi tre anni.
2. Ai Corsi di aggiornamento possono partecipare le avvocate e gli avvocati iscritti agli Elenchi di cui all'art. 22, comma 2 della L.R. n. 4/2016 e all'art. 16, comma 3 della L.R. n. 5/2016.
3. Eventuali deroghe ai punti 1 e 2 del presente articolo sono autorizzati dalla Regione Piemonte.
4. Per l'iscrizione a detti Corsi è necessario che gli/le avvocati/e che intendono parteciparvi, fermo restando il possesso dei requisiti citati, dichiarino la propria intenzione di iscriversi negli Elenchi di cui all'art. 22 comma 2 della L.R. 4/2016 e all'art. 16 comma 3 della L.R. 5/2016, salvo che non siano già iscritti agli Elenchi provvisori.
5. I/le partecipanti al Corso di base devono superare una prova finale a cura del COA di Torino, concordata nel Comitato di Indirizzo della presente Convenzione.
6. La frequenza ai Corsi è obbligatoria ed il numero massimo di ore di assenza consentite è pari al 20% del totale delle ore previste come da Regolamento 6/2014 del C.N.F. e s.m.i..
7. I corsi devono essere accreditati sulla base della normativa vigente in materia di formazione degli/le avvocati/e. Ai fini della richiesta di iscrizione agli Elenchi gli/le avvocati/e devono presentare l'attestato di partecipazione al Corso da cui risulti il superamento della prova finale e la frequenza di almeno l'80% delle ore di corso.

#### **ART. 5 – Contenuti dei Corsi**

1. I contenuti dei corsi sono definiti in apposito Programma operativo e devono seguire i presenti criteri:

per tutti i Corsi:

- a) tener conto dell'autonomia e dell'esperienza degli Ordini in materia di aggiornamento e formazione e le indicazioni che provengono dal C.N.F.;
- b) prendere in considerazione, oltre agli aspetti normativi, giurisprudenziali e procedurali, anche gli aspetti sociali, psicologici e culturali dei temi connessi alla violenza e ai maltrattamenti contro le donne ed alle discriminazioni contro le persone;
- c) possono essere utilizzate modalità di partecipazione attiva (case history, role playing, gruppi di lavoro ed altre);

per i Corsi base:

- d) assicurare la conoscenza dei servizi pubblici e delle organizzazioni senza scopo di lucro attivi sul territorio regionale in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di violenza, maltrattamenti e discriminazione, anche con riferimento ai centri creati sulla base della L.R.4/2016 e della L.R. 5/2016 e dalle norme nazionali;
  - e) prevedere l'insegnamento della deontologia forense e delle regole di funzionamento dei fondi regionali, modulo che dovrà essere seguito anche ai fini dell'aggiornamento;
  - f) assicurare le conoscenze di base di altri Fondi accessibili per donne vittime di violenza e persone vittime di discriminazione;
  - g) prevedere moduli formativi distinti in ambito civile e penale in materia di violenza contro le donne;
  - h) prevedere il trattamento delle materie connesse ai sei fattori di potenziale discriminazione indicati dall'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, e solo dopo aver esaurito questi trattare eventualmente gli fattori indicati dall'art. 2, comma 1 della L.R. n.5/2016;
  - i) trattare l'applicazione della normativa nazionale agli ambiti di competenza della Regione Piemonte;
2. I corsi potranno prevedere il coinvolgimento delle Autorità Giudiziarie, delle Forze di polizia, degli operatori dei servizi sociali e sanitari e delle organizzazioni senza scopo di lucro attive sui temi oggetto dei corsi stessi, secondo modalità concordate dai Comitati di indirizzo di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.
  3. I corsi potranno prevedere l'utilizzo di materiali prodotti nei corsi precedenti organizzati dal COA e di altri Ordini, ed eventualmente da altre esperienze formative.

## **ART. 6 - Oneri a carico de Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino**

1. Il COA assume a suo carico gli oneri organizzativi concernenti l'attivazione di un numero minimo di 1 corso di formazione e 1 di aggiornamento in materia antidiscriminatoria e 1 corsi di formazione e 1 di aggiornamento in materia Antiviolenza.
2. Il corso di formazione di base in materia di violenza contro le donne ha una durata minima di 21 ore e quello antidiscriminatorio ha una durata minima di 24 ore; entrambi devono prevedere una prova finale. Ciascun corso di aggiornamento ha una durata minima di 4 ore.

3. Per ciascun corso, ai fini del riconoscimento dell'ammissibilità della relativa spesa, deve essere prevista la partecipazione di almeno 20 avvocati/e per quelli Antiviolenza e di almeno 10 avvocati/avvocate per quelli Antidiscriminazione, per almeno l'80% del monte orario.
4. Rientrano negli oneri organizzativi a carico del COA le seguenti attività:
  - a. redazione della proposta di programma formativo contenente i contenuti degli incontri e tutte le informazioni utili per le iscrizioni agli Elenchi;
  - b. individuazione e gestione dei rapporti con i/le docenti;
  - c. disponibilità aula formativa per le lezioni in presenza, laddove questo sia possibile;
  - d. tenuta registri presenze;
  - e. gestione iscrizioni;
  - f. pubblicizzazione corsi;
  - g. redazione e stampa materiale didattico in formato digitale e/o cartaceo.
5. I Corsi dovranno essere aperti e pubblicizzati presso tutti e tutte gli avvocati e le avvocate iscritti agli Ordini piemontesi.
6. Il numero dei Corsi può essere modificato sulla base di mutate esigenze e condizioni, a seguito di parere motivato del Comitato di Indirizzo nei limiti economici stabiliti dall'art. 7 della presente Convenzione.

#### **ART. 7 - Oneri a carico della Regione**

1. La Regione si impegna a trasferire un contributo a copertura delle spese vive sostenute per l'organizzazione dei corsi per un importo massimo pari a € 5.000,00. In ogni caso il contributo regionale non può superare il 75% del costo totale ammissibile delle iniziative.
2. La Regione riconosce al COA una percentuale massima non superiore al 5% del totale delle risorse stanziare per la copertura del costo del personale di segreteria addetto alla programmazione e gestione dei corsi, delle prove finali e di ogni altra attività a carattere generale connessa.
3. L'erogazione del contributo regionale verrà effettuato mediante trasferimento al COA secondo le modalità di seguito riportate:
  - a. € 3.000,00 a titolo di acconto entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
  - b. € 2.000,00 a titolo di saldo, previa presentazione, entro il 30 giugno 2024, di regolare documentazione fiscale alla quale devono essere allegati una dettagliata relazione ed il rendiconto sulle attività svolte con i relativi documenti fiscali relativi alle spese sostenute.
4. Il saldo può variare sulla base dei Corsi effettivamente svolti che rispettino i costi standard stabiliti dal Programma esecutivo ed approvato dal Comitato di Indirizzo.

#### **ART. 8 - Iscrizione e permanenza negli Elenchi**

1. Entro il 30 novembre di ogni anno gli avvocati/e iscritti agli Elenchi fanno domanda di permanenza negli Elenchi stessi. Requisito per la permanenza è:

- a. aver frequentato almeno 1 corso di aggiornamento di 4 ore di cui alla presente Convenzione, autocertificando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della Convenzione;
  - b. o, in alternativa, aver patrocinato negli ultimi 12 mesi almeno 3 cause in materia di contrasto alla violenza di genere oppure 3 tra cause e procedure di conciliazione (ADR) che, qualora negative devono comunque seguire a una attività difensiva anche in sede di conciliazione che dovrà essere documentata in sede antidiscriminatoria.
- 2 Gli/le avvocati/e che non presentano l'istanza di permanenza entro i termini di cui sopra verranno cancellati dagli Elenchi con delibera del COA di appartenenza.
  - 3 Entro il 30 novembre di ogni anno gli avvocati/e che si vogliono iscrivere agli Elenchi fanno domanda di iscrizione agli Elenchi stessi. Requisito per l'iscrizione è aver frequentato almeno 1 corso di formazione di base di cui alla presente Convenzione e aver superato il test finale da non più di 24 mesi al momento della domanda, autocertificando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della Convenzione.
  - 4 Entro il 15 febbraio di ogni anno il COA aggiorna gli Elenchi dei difensori patrocinanti coi fondi regionali di cui alla presente convenzione, li pubblica sul proprio sito e li invia al Settore dedicato della Regione Piemonte.
  - 5 Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di creare Elenchi provvisori per quegli avvocati/e che hanno tutti i requisiti necessari per la loro iscrizione previsti dalle Leggi e dai Regolamenti regionali ma non hanno ancora sostenuto positivamente i Corsi di formazione e aggiornamento necessari. Detti Elenchi hanno validità di 4 anni.

#### **ART. 9 - Pubblicità del servizio e degli Elenchi.**

1. Al fine di consentire una agevole conoscibilità all'utenza, gli Elenchi dei difensori ammessi al patrocinio coi fondi regionali di cui alla presente Convenzione verranno pubblicati e costantemente aggiornati sui siti istituzionali del Consiglio dell'Ordine e della Regione Piemonte, sulla base di quanto previsto all'art. 8.
2. Gli stessi Elenchi e tutte le informazioni relative all'accesso ai Fondi sarà messo a disposizione, oltre che sui siti degli Ordini degli Avvocati e della Regione Piemonte, anche presso:
  - a) i Tribunali ed in particolare le Procure piemontesi;
  - b) le Forze di Polizia del Piemonte;
  - c) i Centri Antiviolenza del Piemonte
  - d) i Nodi territoriali della Rete regionale contro le Discriminazioni
  - e) gli URP della Regione Piemonte
  - f) Enti e Associazioni attive sul territorio

#### **ART. 10 - Coordinamento con la disciplina indicata dal Consiglio Nazionale Forense in materia di formazione in diritto antidiscriminatorio e antiviolenza**

In ogni caso, l'attività del COA di Torino in materia antidiscriminatoria e anti violenza, sarà svolta nel pieno rispetto della normativa e delle direttive già esistenti a livello nazionale del C.N.F.

### **ART. 11 - Durata e revisione della presente Convenzione**

1. La presente Convenzione ha durata di un anno dalla sua sottoscrizione.
2. Le parti potranno rivedere di comune accordo tutto o parte delle clausole previste dalla Convenzione, e la durata della stessa, per un massimo di 1 anno e a seguito di accordo tra le parti, entro e non oltre le disponibilità economiche messe a disposizione della Regione.

### **ART. 12 – Registrazione in caso d'uso**

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti a norma delle vigenti leggi, comprese le marche da bollo, saranno a carico del COA di Torino.

### **ART. 13 - Foro Competente**

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto, in digitale

Torino, 3 ottobre 2024

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino  
Presidente

Regione Piemonte  
Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione,  
progettazione ed innovazione sociale  
Responsabile